



Tribunale di Napoli
Settima Sezione Civile
Settore Fallimentare

Piano del consumatore 31/2021

Verbale di udienza per l'omologa del piano

Oggi, 1.2.2022, alle ore 10.11 sono presenti per il ricorrente l'Avv. Camillo Bruno il quale preliminarmente esibisce certificato attestante la positività al Covid-19 del Sig. Fraia, che pertanto è impossibilitato a presenziare all'udienza; nonché l'Avv. Francesco Saverio Orlando, gestore della crisi.

Le parti rappresentano che sono state effettuate le rituali comunicazioni a tutti i creditori, anche con riferimento alla rettifica dell'importo dei crediti privilegiati, dovuta la circostanza che, dopo il decreto di fissazione dell'odierna udienza, è pervenuto al ricorrente avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate per l'importo di euro 4.059,07 per il periodo di imposta anno 2016 IRPEF. Rispetto a tale avviso, il gestore, d'accordo con il ricorrente, ha optato per l'accertamento con adesione, integrando appunto in tali termini il contenuto del piano e della relazione particolareggiata, dandone debita comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate per consentire all'ente eventuali osservazioni per l'udienza odierna. Nessuna osservazione è pervenuta. A questo punto, l'advisor e il gestore chiedono omologarsi il piano.

Il Giudice

Verificata la ritualità delle comunicazioni e preso atto che non vi sono creditori presenti, né risultano pervenute osservazioni o opposizioni all'omologa;

ribadita la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, già accertate in occasione dell'emissione del decreto di fissazione dell'odierna udienza ex art. 12 l. 3/2012: in particolare, non risultando compiuti atti in frode dei creditori, né emergendo condotte del debitore integranti mala fede o colpa grave, il Sig. Fraia risulta percettore di un reddito mensile complessivo di circa euro 1.900,00, col quale deve sostenere il nucleo familiare a suo carico (coniuge e due figli minori), nonché la debitoria accumulata essenzialmente con enti finanziatori;

rilevato che il piano prevede il pagamento di una rata mensile fissa di euro 300,00 per la durata di 102 rate mensili (8,5 anni), con pagamento, per le prime 9 rate, dei crediti

prededucibili, dalla decima rata del credito privilegiato fino alla 26-27, e da tale momento sino all'ultima rata, del ceto chirografario soddisfatto al 30%: si precisa che ai fini dell'adempimento verranno utilizzate le somme giù accantonate a seguito del pignoramento presso terzi, sospeso da questo Giudice col decreto di fissazione di udienza, per l'importo di euro 2.323,18, per tale somma dovendosi dunque ordinare all'azienda che tale importo trattiene i versamenti a favore dell'advisor e del gestore, creditori prededucibili, siccome previsti dal piano medesimo;

PQM

1. Conferma l'ordine di restituzione del titolo cambiario già contenuto nel decreto di fissazione dell'odierna udienza;
2. Conferma la sospensione del pignoramento presso terzi, precisando che il datore di lavoro è esonerato da futuri accantonamenti delle somme pignorate, che sono destinate all'esecuzione del piano del consumatore;
3. Omologa ex art. 12bis il presente piano del consumatore, onerando il gestore di provvedere alle rituali forme di pubblicità, e a vigilare sulla corretta esecuzione del piano omologato.

Il Giudice

Dott. Eduardo Savarese

Il Tribunale di Napoli - Sezione II

Napoli, 8/2/2022

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Eduardo Savarese